



**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**  
*Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”*

**Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli art. 23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Pubblicazione osservazioni e pareri espressi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico (art. 24 commi 3 e 7 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)**

**Progetto:** Pratica n. 162 (CZ) sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” – Parco Eolico Paladino di potenza nominale pari a 24,00 MW da realizzarsi in Provincia di Catanzaro, nei Comuni di Gasperina, Montauro, Montepaone, Palermiti, Petrizzi e Argusto.

**Proponente:** Paladino Energia S.r.l.

Sono di seguito pubblicati nel rispetto dell'art. 24 comma 7 le osservazioni e i pareri espressi entro il termine di sessanta giorni (22/07/2025) dalla pubblicazione dell'Avviso disposto con precedente nota prot. n. 359010 del 21/05/2025.

Il Responsabile del procedimento (VIA)  
Ing. Luigi Gugliuzzi



LUIGI  
GUGLIUZZI  
Regione  
Calabria  
24.07.2025  
10:04:16  
GMT+01:00



# COMUNE DI GASPERINA

## ( Prov. Catanzaro)

---

Prot 5620 del 21.07.2025

Regione Calabria  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
Cittadella Regionale - Località Germaneto  
Viale Europa 88100 Catanzaro (CZ)  
*valutazionambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it*

### PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE AL:

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

*(Barcare la casella di interesse)*

Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. – Comunicazione di avvio del procedimento, Pubblicazione documentazione e Avviso al pubblico in attuazione dell’art. 23 comma 4 e dell’art. 24 commi 1, 2 e 3. Data pubblicazione 21/05/2025 - data scadenza 22/07/2025. relativa a realizzazione “**Parco Eolico Paladino**” di potenza nominale pari a **24,00 MW** da realizzarsi nei **comuni di Gasperina e Montauro**”. *Parte ricadente in Gasperina (CZ) FG. N. 2 particella n. 75, FG N. I particelle 199-88* ”. Società **PALADINO ENERGIA S.R.L.** con Sede Legale in via Alberico Albricci n. 7, – MILANO - P. IVA. 12907950963.

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il Sottoscritto Salvatore Lupica in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gasperina

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

## **PRESENTA**

ai sensi del d.lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**:

### **OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

### **TESTO DELL' OSSERVAZIONE IN ALLEGATO 1**

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Calabria per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Calabria (<https://www.regione.calabria.it/dipartimento-territorio-e-tutela-dellambiente>). L'Allegato 2 recante "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 3 recante copia del documento di riconoscimento, non saranno pubblicati sul citato sito web.

Il Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 216/679 di cui al link <https://www.regione.calabria.it/responsabile-protezione-dati/>

### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1- Testo dell'osservazione

Allegato 2 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 3 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato A - Fotografie Paesaggi (*inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente*)

Gasperina 21/07/2025

Il dichiarante

Ing Salvatore LUPICA

(*Firma/Firma digitale*)



## COMUNE DI MONTEPAONE

C.F. 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel 0967/634720

### AREA TECNICA – URBANISTICA

Data protocollo

Sportello Ambiente Regione  
CALABRIA

Alla Società PALADINO ENERGIA s.r.l.  
L.R. Borselli Mauro  
Ing. Sblendido Leonardo  
Via Alberico Albricci, 7  
20122 MILANO

OGGETTO: Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. – Comunicazione di avvio del procedimento, Pubblicazione documentazione e Avviso al pubblico in attuazione dell’art. 23 comma 4 e dell’art. 24 commi 1, 2 e 3. Data pubblicazione 21/05/2025- data scadenza 22/07/2025 relativa a realizzazione “**Parco Eolico Paladino**” di potenza nominale pari a **24,00 MW da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro**”. Parte ricadente in Montauro e Gasperina (CZ) in Località Sottitto FG. N. 1 particella n. 42”. Società **PALADINO ENERGIA S.R.L.** con Sede Legale in via Alberico Albricci n. 7, – MILANO - P. IVA. 12907950963. Provvedimento sfavorevole.

**Visto** l’articolo 20 del d.P.R. n. 380 del 2001;

**Visto** l’art. 22, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001;

**Visto** il D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.;

**Visto** il d.lgs 28/2011

VISTI gli atti esistenti in Ufficio;

VISTA la legge 431/1985;

VISTA la legge 29.06.1939 n°1497;

VISTO il Decreto Ministeriale 21.12.1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14.03.2000;

VISTA la legge Regionale n°3 del 28.02.1995;

VISTO il D.lgs.vo n°42 del 22.01.2004 parte III<sup>A</sup>;

Vista la Legge Regionale n°46 del 27.12.2016;

VISTA la legge Regionale n°40 del 28.12.2015, art.65 comma 2;

**Visto** il P.R.G. Vigente in variante generale al Piano Regolatore Generale del 1979, adottato con delibera di C.C. N. 43 del 28.04.1999 ed approvato con Decreto P.G.R. n. 441 del 20.11.2000 (parere del Genio Civile art. 13 della Legge 02.02.1974, n. 64 N. 2394 del 22.04.1999);

**Visto** lo strumento urbanistico (P.R.G.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 368 del 22.03.2005 e successivo Decreto del Presidente della Regione Calabria - DPRG nr° 5669 del 12.04.2005;

**Visto** il documento di analisi ricognitiva delle aree e dei volumi ancora disponibili e non utilizzati redatto dal tecnico ai sensi dell'art. 27 quater delle L.R. 19/2002, allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 con la quale il comune di Montepaone ha aderito al principio di "consumo di suolo zero";

**Considerato** che nel suddetto progetto, è prevista la realizzazione di opere nel territorio comunale di Montepaone.

Il sottoscritto Ing. Vittorio PROCOPIO, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con riferimento all'oggetto, e richiamato quanto sopra, espone quanto di seguito riportato.

Codesta spettabile società, ha prodotto richiesta con Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente" Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. – Comunicazione di avvio del procedimento, Pubblicazione documentazione e Avviso al pubblico in attuazione dell'art. 23 comma 4 e dell'art. 24 commi 1, 2 e 3. Data pubblicazione 21/05/2025 - data scadenza 22/07/2025- relativa a realizzazione **"Parco Eolico Paladino"** di potenza nominale pari a **24,00 MW da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro"** ricadente nei Comuni di Gasperina ed in parte nel comune di **Montauro (CZ)** in Località Sottitto FG. N. 1 particella n. 42".

L'intervento, prevede la Realizzazione nel comune di Montauro e Gasperina di N. 4 aerogeneratori della potenza nominale di 2,40 MW - Altezza della punta (Tipheight) 200.00 m - Altezza del mozzo (Hub height) 114.00 m - Diametro del rotore (RotorØ) 172.00 m - Superficie massima spazzata dal rotore: 10.745,865mq.

Dalla lettura dell'elaborato **RELAZIONE TECNICA DESCrittIVA** allegata al progetto pubblicato emerge (pag. 17 e 18 parte), in modo alquanto sconcertante quanto di seguito riportato:

### **Piano Strutturale Comunale di Montepaone (CZ)**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2020 è stata approvata l'Adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) di Montepaone (CZ). Tale strumento urbanistico è articolato nei seguenti gruppi di elaborati che contengono le analisi dello stato di fatto e le regole da applicare per la conservazione e la trasformazione del territorio e degli insediamenti esistenti:

- PSM.01 Scenario del Piano Strutturale
- PSM.02 Scenario del Piano Strutturale con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica
  - PSM.03 Individuazione di massima delle principali scelte di piano
  - PSM.04 Individuazione di Massima delle scelte principali di piano – Territorio Tutelato
  - PSM.05 Individuazione di Massima delle scelte principali di piano – Classificazione del territorio comunale
- PSR.01 Scenario di riferimento – Sintesi
- QNC.01 Stato di attuazione dei piani di Lottizzazione
- QAR.01 Tsunami - QNS.01 Carta dei piani sovraordinati e dei vincoli
- QNS.02 Catasto incendi
- SMI.01 Centro abitato
- SSA.01 Vincolo Idrogeologico RD

- SSA.02 Terreni gravati da uso civico
- SSG.01 PAI - SSG.02 PAI – rischio idraulico
- SSG.03 PAI – rischio frana
- SSG.04 PAI – PSEC erosione costiera
- RET – Regolamento Edilizio Tipo
- RAP – Rapporto ambientale preliminare;

Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico è redatto ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n° 19/02 e costituisce la sintesi delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni sul territorio, ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali. Come specificato dall'art. 5 del RET, il territorio comunale di Montepaone viene suddiviso in urbanizzato, urbanizzabile ed agricolo-forestale. In merito alle opere in progetto, al punto 7 del Capo IV del RET si specifica che la produzione di energia da fonti rinnovabili deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento e che le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche. Inoltre, al punto 3 del Capo VI si esplicita che “sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente”. Non si evincono dunque disposizioni specifiche e/o peculiari all'ambito comunale per la tipologia di opera in esame.

Ed ancora nell'elaborato **STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO**(PAG. 13-14) si riporta ulteriormente:

#### **4.4. PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEPAONE**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/07/2020 è stata approvata l'Adozione del **Piano Strutturale Comunale (PSC)** di Montepaone (CZ).

Tale strumento urbanistico è articolato nei seguenti gruppi di elaborati che contengono le analisi dello stato di fatto e le regole da applicare per la conservazione e la trasformazione del territorio e degli insediamenti esistenti:

*PSM.01 Scenario del Piano Strutturale*

*PSM.02 Scenario del Piano Strutturale con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica*

*PSM.03 Individuazione di massima delle principali scelte di piano*

*PSM.04 Individuazione di Massima delle scelte principali di piano – Territorio Tutelato*

*PSM.05 Individuazione di Massima delle scelte principali di piano – Classificazione del territorio comunale*

*PSR.01 Scenario di riferimento – Sintesi*

*QNC.01 Stato di attuazione dei piani di Lottizzazione*

*QAR.01 Tsunami*

*QNS.01 Carta dei piani sovraordinati e dei vincoli*

*QNS.02 Catasto incendi*

*SMI.01 Centro abitato*

*SSA.01 Vincolo Idrogeologico RD*

*SSA.02 Terreni gravati da uso civico*

*SSG.01 PAI*

*SSG.02 PAI – rischio idraulico*

*SSG.03 PAI – rischio frana*

*SSG.04 PAI – PSEC erosione costiera*

*RET – Regolamento Edilizio Tipo*

*RAP – Rapporto ambientale preliminare*

*Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico è redatto ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n° 19/02 e costituisce la sintesi delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni sul territorio, ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali.*

*Come specificato dall'art. 5 del RET, il territorio comunale di Montepaone viene suddiviso in urbanizzato, urbanizzabile ed agricolo-forestale.*

*In merito alle opere in progetto, al punto 7 del Capo IV del RET si specifica che la produzione*

*di energia da fonti rinnovabili deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento e che le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche.*

*Inoltre, al punto 3 del Capo VI si esplicita che “sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente”. Non si evincono dunque disposizioni specifiche e/o peculiari all'ambito comunale per la tipologia di opera in esame.*

## **5. COMPATIBILITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO**

*Nel presente capitolo si analizza la compatibilità delle opere di progetto rispetto alla destinazione urbanistica delle aree interessate e ai vincoli che gravano su di esse in base a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione, laddove disponibili. La verifica della compatibilità urbanistica, nei casi in cui è stato possibile, è stata effettuata sfruttando i dati cartografici messi a disposizione dai Comuni. In attesa di risposta dai Comuni, sollecitati, circa gli strumenti pianificatori vigenti, l'analisi svolta è stata effettuata nel rispetto della normativa e tenendo conto degli strumenti sovraordinati.*

*In fase autorizzativa si procederà alla richiesta dei Certificati di destinazione urbanistica (CDU). (Pag 15)*

### **5.4. PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI MONTEPAONE**(pagine 29, 30, 31, 32, 33 e 34)

*Dall'analisi della tavola PSM.05 – Classificazione del territorio comunale si evince che il tracciato del cavidotto ricade interamente in territorio Agricolo Forestale (TAF), come apprezzabile dal seguente stralcio di mappa.*

*L'art. 38 del RET, specifica al comma 3 che “ogni intervento in queste aree deve essere accompagnato da un approfondito studio agronomico e geologico, per accertare che sia il livello d'intensità degli interventi proposti che la natura degli stessi sia in linea con quanto previsto dalla relazione agro-pedologica e dallo studio geologico”. Inoltre, l'art. 39 al comma 3, per quanto concerne la regolamentazione nell'uso del territorio in queste aree, rimanda alla normativa nazionale, alla L. R. n. 19/2002, al QTRP ed al PTCP.*

*Oltre a ciò, si ricorda quanto previsto dal DM 10 Settembre 2010 al punto 15.3: Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non ha effetti di variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...]” Analizzando la tavola PSM.04 – “Territorio tutelato”, si evince l'interferenza da parte del tracciato del cavidotto con la fascia fluviale afferente al Torrente Grizzo, costituente vincolo paesaggistico ai sensi del D.L. 27/06/1985 (convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431).*

- di adeguamento delle infrastrutture esistenti, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dell'ambito, purché non comportanti il loro avanzamento verso il corso d'acqua;*

- *di impianti puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;*
- *l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selviculturali, essendo preclusa la nuova costruzione di manufatti di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione, quali recinzioni, depositi, serre, tettoie, piattaforme, e simili, eccezione fatta per:*
  - *le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, in entrambi i casi non in rilevato, e non asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;*
  - *la realizzazione di parchi aperti al pubblico, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli, ed essendo preclusa la nuova costruzione di manufatti di qualsiasi natura che possano ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione, quali recinzioni, tettoie, piattaforme, e simili, eccezione fatta per i percorsi e gli spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, e le attrezzature mobili, od amovibili;*
  - *qualsiasi trasformazione di tipo conservativo dei manufatti edilizi esistenti aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, ed ogni utilizzazione compatibile con le loro caratteristiche. Conformemente a quanto riportato dalle succitate Linee Guida verrà effettuata sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale, e, in presenza di tale rischio, siano individuati gli interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare agli stessi, per preservare dal rischio idraulico sia gli insediamenti risultanti dalle trasformazioni che quelli vicini;*
  - *le suindicate trasformazioni possono essere effettuate soltanto ove gli interventi di regimazione idraulica che siano stati individuati a norma e vengano programmati e realizzati almeno contestualmente all'effettuazione delle predette trasformazioni. Non risultano dunque contemplate dal RET le opere in progetto, per le quali sarà essenziale attestare che non vi sia alcuna compromissione del regime idraulico; inoltre, sarà necessario ottenere apposita autorizzazione paesaggistica essendo il vincolo ascrivibile alla lettera c, comma 1, art. 142 del D.Lgs 42/2004. Da un punto di vista strettamente idrogeologico, analizzando la tavola SSG.01 – PAI, emerge che non esistono interferenze con aree a rischio categorizzate dal PAI.*

*Tuttavia, il tracciato del cavidotto interferisce con aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, come visibile dalla seguente tavola SSA.01, allegata al PSC. Come specificato dall'art. 89 del RET, in tali aree l'edificazione è consentita previa acquisizione del relativo N.O. rilasciato dagli organi competenti, ai sensi della vigente normativa.*

*Infine, dall'analisi della tavola SSA.02 allegata al PSC, emerge come il tracciato del cavidotto non interferisca in alcun modo con terreni gravati da uso civico. Per tale ambito, si rimanda alle disposizioni contenute nella Legge regionale 2 febbraio 2024, n. 4 (legge regionale in materia di usi civici).*

Per quanto sopra riportato il tecnico progettista ha fatto riferimento ad un piano Strutturale Comunale, che non è vero che sia stato ancora adottato dal Comune di Montepaone, il quale aveva esclusivamente adottato il Documento preliminare di Piano, ma senza dare poi seguito alla sua approvazione non essendo ancora stata svolta la conferenza di pianificazione.

#### **Come è possibile che si proponga un progetto di tale importanza, senza tenere conto degli effettivi strumenti urbanistici vigenti?**

Nel caso specifico lo strumento urbanistico vigente per il comune di Montepaone è il P.R.G. in variante generale al Piano Regolatore Generale del 1979, adottato con delibera di C.C. N. 43 del 28.04.1999 ed approvato con Decreto P.G.R. n. 441 del 20.11.2000 (parere del Genio Civile art. 13 della Legge 02.02.1974, n. 64 N. 2394 del 22.04.1999);

**Successivamente** lo strumento urbanistico (P.R.G.) è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 368 del 22.03.2005 e successivo Decreto del Presidente della Regione Calabria - DPRG nr° 5669 del 12.04.2005;

Inoltre allo stato attuale il tutto rimane cristallizzato agli strumenti urbanistici sopra riportati, alla luce del documento di analisi ricognitiva delle aree e dei volumi ancora disponibili e non utilizzati redatto dal tecnico incaricato ai sensi dell'art. 27 quater delle L.R. 19/2002, ed allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 con la quale il comune di Montepaone ha aderito al principio di "consumo di suolo zero".

Da quanto sopra evidenziato emerge in modo abnorme come il progettista del "Parco Elico Paladino" della Paladino Energia S.R.L., non abbia effettuato nessun accertamento di compatibilità urbanistica dell'intervento per l'area ricadente nel comune di Montepaone, non avendo neppure dato evidenza dell'effettivo strumento urbanistico ancora vigente.

In merito, si richiede al nucleo di valutazione del progetto di avviare tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni, atte ad accettare se da quanto esposto possano emergere violazioni di legge penalmente perseguibili.

## **Osservazioni dal punto di vita ambientale al progetto del "Parco Elico Paladino"**

### **Pale Eoliche Comune di Montauro – Foglio catastale n. 1 – Particelle n. 42 e altre e Comune di Gasperina– Fogli catastali n. 1 e n. 2 – Particelle n. 199 e 88**

A livello ambientale e paesaggistico, il territorio individuato per la realizzazione del "Parco Elico Paladino" corrisponde all'altopiano tra i comuni di Montauro e Stalettì, territorio rurale da cui si può godere uno splendido panorama che guarda verso il golfo di Squillace, ed il territorio di Borgia, laddove vi è uno dei più importanti siti archeologici denominato la Roccelletta di Borgia, nonché le vie di Cassiodoro.

Tale area presenta caratteristiche di rilevante pregio sotto molteplici aspetti:

- **Paesaggistico e strategico:** l'altopiano costituisce un altopiano con un'area ben visibile anche da grande distanza. Da esso si gode di una vista panoramica a 360° sul Golfo di Squillace, da Punta Stilo a Capo Rizzuto, e verso l'entroterra, includendo Monte La Rosa (tra Petrizzi e Montepaone), le Serre Calabre e i rilievi della Sila Piccola e del Lametino. Non risulta che il progetto abbia documentato adeguatamente questo panorama, mancando fotografie e riprese a 360° dell'area coinvolta.
- **Storico e archeologico:** l'area presenta evidenze materiali di potenziale interesse archeologico, tra cui la vicinanza con la Grangia di Sant'Anna, altro sito a vincolo archeologico. Tale elemento marca l'antico territorio della Certosa e costituisce una testimonianza storica di pregio.
- **Identitario e culturale:** lungo il percorso posto tra i Comuni di Montauro e Stalettì è presente un territorio rurale di spettacolare pregio, con uliveti secolari che certamente merita una idonea tutela e mantenimento dello stato in essere.

Tutti questi elementi si collocano all'interno del Foglio catastale n. 1 del Comune di Montauro Fogli catastali n. 1 e n. 2 – Particelle n. 199 e 88. Tuttavia, **nel progetto e nella relativa verifica preventiva dell'interesse archeologico** non si fa alcun riferimento a tali caratteristiche e beni materiali, che risultano completamente omessi.

A tal proposito si ritiene utile richiamare la recente **sentenza del Consiglio di Stato del 5 marzo 2025, n. 1877**, con cui Palazzo Spada ha accolto l'appello di un'Unione di Comuni

e di una Soprintendenza, annullando l'autorizzazione alla realizzazione di un **parco eolico** rilasciata dalla Regione.

Nel caso specifico, durante la **conferenza di servizi**, i Comuni avevano espresso parere negativo, evidenziando l'incompatibilità dell'impianto con gli strumenti urbanistici locali e con le caratteristiche del contesto rurale e ambientale. A questi rilievi si era aggiunta anche la Soprintendenza, la quale, in applicazione dell'articolo 152 del d.lgs. n. 42/2004 (**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**), aveva sottolineato il forte impatto visivo e ambientale dell'opera, ritenendola non compatibile con il contesto paesaggistico.

Nonostante tali opposizioni, la Regione aveva comunque rilasciato l'**autorizzazione unica**, consentendo l'avvio del progetto a cui i Comuni si erano opposti con ricorso, che il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto.

Palazzo Spada ha dato ragione ai ricorrenti, ritenendo che il procedimento autorizzativo fosse viziato da un'**inadeguata istruttoria** e da una motivazione insufficiente.

Il Collegio ha infatti evidenziato che la valutazione dell'**idoneità dell'area alla localizzazione** dell'impianto eolico non è stata effettuata in modo adeguato, in particolare per quanto riguarda l'**impatto percettivo e visivo dell'opera**. A tal proposito, ha richiamato il principio secondo cui il paesaggio, inteso come bene costituzionalmente protetto, non può essere considerato solo entro i limiti fisici della sua perimetrazione amministrativa, ma deve essere valutato in una prospettiva più ampia, che tenga conto della sua percezione nel contesto territoriale. In tale contesto, il comune di Montepaone subirebbe un gravissimo pregiudizio, in quanto l'impatto visivo, certamente non trascurabile, andrebbe a danneggiare in modo diretto ed irreparabile proprio il territorio comunale di Montepaone, che costituisce, uno dei territori di maggior pregio ambientale e storico-culturale dell'intera area.

Richiamando l'Allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010, i giudici hanno sottolineato che l'impatto visivo è uno degli elementi più rilevanti nella valutazione di un impianto eolico. Per tale ragione, la Regione avrebbe dovuto condurre un'analisi dettagliata su diversi aspetti, tra cui:

- l'area di visibilità dell'impianto e il modo in cui esso si inserisce nel bacino visivo;
- l'intervisibilità dell'opera nel contesto paesaggistico;
- la coerenza con le caratteristiche naturali e antropiche del territorio;
- l'evoluzione storica del paesaggio e il suo valore panoramico.

In sostanza, per i giudici d'appello, il parere negativo della Soprintendenza si è basato su un'analisi dettagliata di questi aspetti, mentre la Regione non ha fornito una motivazione adeguata per superarlo.

In merito al progetto proposto con la Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente" Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. – Comunicazione di avvio del procedimento, Pubblicazione documentazione e Avviso al pubblico in attuazione dell'art. 23 comma 4 e dell'art. 24 commi 1, 2 e 3. Data pubblicazione 21/05/2025 - data scadenza 22/07/2025. relativa a realizzazione **"Parco Eolico Paladino"** di potenza nominale pari a **24,00 MW** da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro". Parte ricadente in Gasperina (CZ) FG. N. 2 particella n. 75, FG N. 1 particelle 199-88 ". Società **PALADINO ENERGIA S.R.L.** con Sede Legale in via Alberico Albricci n. 7, – MILANO - P. IVA. 12907950963, oltre alle gravi criticità sopra riportate, non emergono, o vengono artatamente rappresentati gli aspetti dell'Allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010, non evidenziando congruamente che tale progetto ha un impatto devastante su uno dei più suggestivi territori del medio Ionio Catanzarese e delle Preserre, atteso che andrebbe a deturpare la visibilità di quell'anfiteatro delimitato dai monti e colline di Montepaone, Gasperina, Montauro e Staletti, la cui rilevanza paesaggistica ha fatto sì che venisse imposto un vincolo paesaggistico per effetto dell'art 136 del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. imposto con Decreto Legislativo e del D.M. 21/12/1999 in gran parte del territorio da cui sono visibili le gigantesche ed incompatibili pale eoliche in progetto.

Ciò premesso, si comunica il **definitivo PARERE SFAVOREVOLE** sul progetto di cui alla richiesta di autorizzazione acquisita con Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. relativa a: **“Parco Eolico Paladino” di potenza nominale pari a 24,00 MW da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro”, in Parte ricadente in Montauro (CZ) in Località Sottitto FG. N. 1 particella n. 42 ed in parte ricadente in Gasperina (CZ) FG. N. 2 particella n. 75, FG N. 1 particelle 199-88, sull’altopiano Paladino”.**

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Vittorio PROCOPIO)



## COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

## MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI A PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

**Regione Calabria**

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**

Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Cittadella Regionale - Località Germaneto

Viale Europa 88100 Catanzaro (CZ)

*valutazionambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it*

### PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE AL:

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. – Comunicazione di avvio del procedimento, Pubblicazione documentazione e Avviso al pubblico in attuazione dell’art. 23 comma 4 e dell’art. 24 commi 1, 2 e 3. Data pubblicazione 21/05/2025 - data scadenza 22/07/2025. relativa a realizzazione “Parco Eolico Paladino” di potenza nominale pari a 24,00 MW da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro”. Parte ricadente in Gasperina (CZ) FG. N. 2 particella n. 75, FG N. 1 particelle 199-88 ”. Società PALADINO ENERGIA S.R.L. con Sede Legale in via Alberico Albricci n. 7, – MILANO - P. IVA. 12907950963.

Il Sottoscritto Arch. Saverio Grillone in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montauro



## COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

#### PRESENTA

ai sensi del d.lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**:

#### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

#### TESTO DELL' OSSERVAZIONE IN ALLEGATO 1

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Calabria per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Calabria (<https://www.regione.calabria.it/dipartimento-territorio-e-tutela-dellambiente>). L'Allegato 2 recante "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 3 recante copia del documento di riconoscimento, non saranno pubblicati sul citato sito web.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 216/679 di cui al link <https://www.regione.calabria.it/responsabile-protezione-dati/>



## COMUNE DI MONTAUBO

(Provincia di Catanzaro)

**UFFICIO TECNICO**

### ELENCO ALLEGATI

Allegato 1- Testo dell'osservazione

Allegato 2 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 3 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato A - CDU 24-2024

Montauro 21/07/2025

Il dichiarante

Arch. Saverio Grillone

*(Firma/Firma digitale)*



## COMUNE DI MONTAUBO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

### ALLEGATO 1 TESTO DELL'OSSERVAZIONE

#### OSSERVAZIONE RELATIVA ALLA

**PRATICA N. 162 (CZ) DEL SISTEMA CALABRIA SUAP “SPORTELLO AMBIENTE”  
PROCEDIMENTO DI VIA ARTT. 23 E SEGG. D.LGS. N. 152/2006 E ART. 9 C. 14 D.LGS. N.  
190/2024 SS.MM.II. – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO,  
PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE E AVVISO AL PUBBLICO IN ATTUAZIONE  
DELL'ART. 23 COMMA 4 E DELL'ART. 24 COMMI 1, 2 E 3. DATA PUBBLICAZIONE  
21/05/2025 - DATA SCADENZA 22/07/2025. RELATIVA A REALIZZAZIONE “PARCO  
EOLICO PALADINO” DI POTENZA NOMINALE PARI A 24,00 MW DA REALIZZARSI  
NEI COMUNI DI GASPERINA, MONTAUBO, MONTEPAONE, PETRIZZI E ARGUSTO ”.  
PARTE RICADENTE IN GASPERINA (CZ) FG. N. 2 PARTICELLA N. 75, FG N. 1  
PARTICELLE 199-88 ”. SOCIETÀ PALADINO ENERGIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN  
VIA ALBERICO ALBRICCI N. 7, – MILANO - P. IVA. 12907950963.**

**Visto** l'articolo 20 del d.P.R. n. 380 del 2001;

**Visto** l'art. 22, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001;

**Vista** la L.R. N. 25 del 03/08/2018 che all'art. 3 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata);

**Visto** il D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.;

**Visto** il d.lgs 28/2011

**Visto** il vigente strumento urbanistico deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C. C. n° 12 del 12/04/2018, con la quale è stato approvato il P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), nonché l'avvenuta pubblicazione sul BURC Calabria n. 49, del 14/05/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 13 della L.U.R. N. 19/2002 e s.m.i..

Il sottoscritto Arch. Saverio GRILLONE, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con riferimento all'oggetto, e richiamato quanto sopra, espone quanto di seguito riportato.

Codesta spettabile società, ha prodotto richiesta con Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. – Comunicazione di avvio del procedimento, Pubblicazione documentazione e Avviso al pubblico in attuazione dell'art. 23 comma 4 e dell'art. 24 commi 1, 2 e 3. Data pubblicazione



## COMUNE DI MONTAUBO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

21/05/2025 - data scadenza 22/07/2025 - relativa a realizzazione “**Parco Eolico Paladino” di potenza nominale pari a 24,00 MW da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro**” ricadente nei Comuni di Gasperina ed in parte nel comune di **Montauro (CZ) in Località Sottitto FG. N. 1 particella n. 42**”.

L'intervento, prevede la Realizzazione nel comune di Montauro di un aerogeneratore della potenza nominale di 2,40 MW - Altezza della punta (Tip height) 200.00 m - Altezza del mozzo (Hub height) 114.00 m - Diametro del rotore (Rotor Ø) 172.00 m - Superficie massima spazzata dal rotore: 10.745,865mq.

Il Comune di Montauro è dotato di vigente strumento urbanistico, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C. C. n° 12 del 12/04/2018, con la quale è stato approvato il P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), nonché conseguente pubblicazione sul BURC Calabria n. 49, del 14/05/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 13 della L.U.R. N. 19/2002 e s.m.i.

Il predetto PSC, fin dalla approvazione, è stato pubblicato sul sito del Comune di Montauro, sul quale è da sempre reperibile ogni elaborato costituente il PSC. Il progetto proposto è in aperto contrasto ed in grave difformità rispetto alle norme comunali del vigente piano strutturale Comunale.

Dalla lettura dell'elaborato **RELAZIONE TECNICA DESCrittiva** allegata al progetto pubblicato emerge (pag. 14), in modo alquanto sconcertante quanto di seguito riportato:

#### ***“Piano Strutturale Comunale di Montauro (CZ)”***

*Il Piano Strutturale Comunale (PSC) e relativo Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU) è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.04.2018.*

**Alla data di redazione del presente elaborato il Comune di Montauro non mette a disposizione gli elaborati della pianificazione vigente. La trattazione dei vincoli e la verifica della compatibilità dell'opera è stata svolta secondo normativa vigente e tenendo conto degli strumenti sovraordinati.**

Ed ancora nell'elaborato **STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO** (PAG. 10) si riporta ulteriormente:

#### **4.2. PIANO STRUTTURALE COMUNALE DEL COMUNE DI MONTAUBO**

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) e relativo Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU) è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.04.2018.



## COMUNE DI MONTAUBO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

**Alla data di redazione del presente elaborato il Comune di Montauro non mette a disposizione gli elaborati della pianificazione vigente.**

**La trattazione dei vincoli e la verifica della compatibilità dell'opera sarà trattata secondo normativa vigente e tenendo conto degli strumenti sovraordinati.**

Ed inoltre sempre nel medesimo elaborato si riporta:

#### **5. COMPATIBILITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO**

*Nel presente capitolo si analizza la compatibilità delle opere di progetto rispetto alla destinazione urbanistica delle aree interessate e ai vincoli che gravano su di esse in base a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione, laddove disponibili. La verifica della compatibilità urbanistica, nei casi in cui è stato possibile, è stata effettuata sfruttando i dati cartografici messi a disposizione dai Comuni. In attesa di risposta dai Comuni, sollecitati, circa gli strumenti pianificatori vigenti, l'analisi svolta è stata effettuata nel rispetto della normativa e tenendo conto degli strumenti sovraordinati.*

*In fase autorizzativa si procederà alla richiesta dei Certificati di destinazione urbanistica (CDU). (Pag 15)*

#### **5.2. PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI MONTAUBO**

*Il Piano Strutturale Comunale (PSC) e relativo Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU) è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.04.2018.*

**Alla data di redazione del presente elaborato il Comune di Montauro non mette a disposizione gli elaborati della pianificazione vigente.**

**La trattazione dei vincoli e la verifica della compatibilità dell'opera sarà trattata secondo normativa vigente e tenendo conto degli strumenti sovraordinati. (pag 19)**

Per quanto sopra riportato, appare in modo molto evidente, l'artificio utilizzato dal progettista, che per evitare di dover dichiarare la non conformità del progetto con lo strumento urbanistico di Montauro,



## COMUNE DI MONTAUBO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

attesta che: “ Alla data di redazione del presente elaborato il Comune di Montauro non mette a disposizione gli elaborati della pianificazione vigente.”

La trattazione dei vincoli e la verifica della compatibilità dell'opera sarà trattata secondo normativa vigente e tenendo conto degli strumenti sovraordinati.”, con il chiaro intento di aggirare la normativa urbanistica vigente, e senza fare menzione del Certificato di destinazione urbanistica N. 24/2024 del 06/09/2024, che il comune di Montauro ha rilasciato su richiesta Prot. n. 4377 del 26/08/2024, presentata tramite Sportello Telematico *CalabriaSUE* (Codice Univoco SUE n. 610/2024), fatta dall’Ing. PISANO SBLENDIDO LEONARDO nato a Campana (CS) il 23.01.1966 e residente a Rende (CS) in Via Venezia n. 7, Cod. Fisc.: SBL LRD 66A23 B500 H, in qualità di progettista del “Parco Eolico Paladino” della Paladino Energia S.R.L.. Dal predetto certificato emerge in modo molto evidente la non conformità urbanistica del progetto, che certamente era nota alla data del 21/05/2025, data di pubblicazione sullo sportello ambiente, atteso che nel certificato si riporta testualmente:

“**Si PRECISA** che l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte eolica nel territorio del comune di Montauro (CZ) è disciplinata dagli artt. 66.2, 67.2, 68.2 e 69.2 del R.E.U. (Parte 2). Si riporta di seguito uno stralcio:

“*Nel Comune di Montauro possono essere installati solo impianti di micro-generazione di piccola taglia fino a 60 Kw;*

*Per ogni particella catastale, nel rispetto delle distanze dalle strade e dai confini di proprietà, può ospitarsi un solo aerogeneratore di potenza fino a 60 Kw;*

*La superficie richiesta per l’installazione di un solo aerogeneratore deve essere:*

- *Pari o superiore a mq. 1.500,00 per aerogeneratore di potenza fino a 15 Kw;*
- *pari o superiore a mq. 3.000,00 per aerogeneratore di potenza da 16 a 30 Kw;*
- *pari o superiore a mq. 5.000,00, per aerogeneratore di potenza da 31 a 60 Kw.”.*

Da quanto sopra evidenziato, emerge una grave omissione da parte del progettista, che ha occultato la non conformità urbanistica del progetto, allo strumento urbanistico vigente a Montauro, con l’artificio, peraltro inescusabile, di non avere avuto conoscenza delle norme urbanistiche del comune scrivente.

Per tutte le motivazioni sopra riportate, si comunica che **l'intervento sopra descritto non può essere accolto per i seguenti motivi:**



## COMUNE DI MONTAUBO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

- a) Il progetto prevede la realizzazione di una pala eolica di 2,4 MW in evidente difformità alle norme di cui allo strumento urbanistico approvato e i regolamenti edilizi vigenti, che in particolare prevedono all'art, 71.4 che **"Nel Comune di Montauro possono essere installati solo impianti di micro-generazione di piccola taglia fino a 60 Kw". Ad ogni buon fine si riportano le norme del regolamento edilizio vigente** per come segue:

#### **CAPO 6 - Impianti per la produzione di energia da fonte eolica.**

##### **Art. 70.4 - Definizioni e classificazioni degli Impianti.**

1. Le definizioni riguardanti gli impianti e a tutti gli elementi connessi alla produzione di energia elettrica da fonte eolica sono quelle contenute nel D.Lgs. n. 387/2003, nelle linee guida nazionali di cui alla D.M. 10.9.2010, pubblicato nelle G.U. 18 settembre 2010 n. 219, e nelle norme Regionali:

a. *Impianto eolico: sistema costituito dall'insieme dei dispositivi - aerogeneratori atti a trasformare*

*l'energia meccanica del vento in energia elettrica incluse le opere civili e di*

*connessione alla rete;*

• *Area d'impianto eolico: porzione di territorio sul quale ricade l'impianto che comprende anche le opere complementari quali la viabilità di servizio, la connessione alla rete e le altre eventuali opere e/o aree necessarie per la messa in esercizio;*

• *Altezza complessiva di un aerogeneratore: la misura espressa in metri determinata dalla somma dell'altezza della torre più il raggio del rotore;*

• *Impianto eolico di grande taglia: impianto che genera una potenza complessiva superiore a 1000 Kw;*

• *Impianto eolico di micro-generazione di media taglia: impianto che genera una potenza complessiva superiore a 60 Kw ed inferiore a 1000 Kw;*

• *Impianto eolico di micro-generazione di piccola taglia: impianto che genera una potenza complessiva fino a 60 Kw.*

##### **Art. 71.4 - Installazione d'impianti, criteri e prescrizioni per la realizzazione.**

1. **Nel Comune di Montauro possono essere installati solo impianti di micro-generazione di piccola taglia fino a 60 Kw;**

2. Per ogni particella catastale, nel rispetto delle distanze dalle strade e dai confini di proprietà, può ospitarsi un solo aerogeneratore di potenza fino a 60 Kw;



## COMUNE DI MONTAUBO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

*3. La superficie richiesta per l'installazione di un solo aerogeneratore deve essere:*

- a. Pari o superiore a mq. 1.500,00 per aerogeneratore di potenza fino a 15 Kw;
- pari o superiore a mq. 3.000,00 per aerogeneratore di potenza da 16 a 30 Kw;
- pari o superiore a mq. 5.000,00, per aerogeneratore di potenza da 31 a 60 Kw.

**Art. 72.4 - Realizzazione e esercizio degli impianti eolici di micro generazione:**

*1. La presente disciplina, per l'installazione degli impianti di micro-generazione fino a 60 Kw, è emanata ai fini urbanistici per il rilascio dell'eventuale titolo abilitativo.*

*2. Per gli impianti per la produzione di energia eolica fino 60 Kw, l'installazione degli stessi è subordinato al possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente e alla richiesta di connessione alla rete elettrica da acquisire prima dell'inizio dei lavori, nel rispetto delle distanze e dei parametri previste delle norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, nonché delle seguenti prescrizioni:*

*a. per ogni particella catastale originaria, avente superficie minima come stabilita al comma c del punto 2), è possibile realizzare solo un aerogeneratore per una potenza complessiva comunque non superiore a 60 Kw;*

*• aree non idonee alla localizzazione: sono quelle indicate negli "Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale", approvato con D.G.R. n. 55 del 30/01/2006, per come riprese nell'art. 15 comma 5 - Tomo 4 – del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico;*

***• distanze da rispettare nell'installazione di impianti di micro-generazione distanza dalle strade pubbliche , comprese le strade rurali, pari a due volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore;***

*distanza dai confini di proprietà: pari all'altezza complessiva dell'aerogeneratore;*

*distanza fra aerogeneratori: pari all'altezza complessiva dell'aerogeneratore più alto.*

Inoltre nella relazione tecnica di asseveramento con la quale il tecnico progettista Ing. PISANO SBLENDIDO LEONARDO, relativamente a Montauro, dichiara che: "**Alla data di redazione del presente elaborato il Comune di Montauro non mette a disposizione gli elaborati della pianificazione vigente**" (cosa non vera essendo sempre stati messi a disposizione gli elaborati di piano) ed in tal modo si è autolegittimato, per evidenti motivi di non conformità con le norme urbanistiche a:



## COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

**“La trattazione dei vincoli e la verifica della compatibilità dell’opera sarà trattata secondo normativa vigente e tenendo conto degli strumenti sovraordinati.”.**

La predetta dichiarazione, ammesso che possa essere ritenuta rilasciata in buona fede, ma indubbiamente con **colpa grave**, in quanto è obbligo del progettista reperire tutta la documentazione necessaria per la redazione di qualsiasi progetto, a maggior ragione se tale progetto ha un impatto devastante su uno dei più suggestivi territori del medio Ionio Catanzarese e delle Preserre, la buona fede verrebbe a cadere nel momento in cui all’atto della pubblicazione del 21/05/2025 sul portale Ambiente della Regione Calabria, è stato omesso di accettare la non conformità con lo strumento urbanistico di Montauro, per come agevolmente rilevabile dal Certificato di destinazione urbanistica N. 24/2024 del 06/09/2024, rilasciato al progettista ing. PISANO SBLENDIDO LEONARDO dietro sua richiesta formale.

In merito, si richiede al nucleo di valutazione del progetto di avviare tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni, atte ad accettare se da quanto esposto possano emergere violazioni di legge penalmente perseguibili.

Ciò premesso, si comunica il **definitivo PARERE SFAVOREVOLE all’accoglimento dell’istanza di** autorizzazione acquisita con Pratica n. 162 (CZ) del sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Procedimento di VIA artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e art. 9 c. 14 D.Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. relativa a: **“Parco Eolico Paladino” di potenza nominale pari a 24,00 MW da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro”, in Parte ricadente in Montauro (CZ) in Località Sottitto FG. N. 1 particella n. 42”.**

**La presente vale quale conclusione del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..**

Il Responsabile del Servizio

(Arch. Saverio GRILLONE)



## COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

### UFFICIO TECNICO

### ALLEGATO 2 DATI PERSONALI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA L'OSSEVAZIONE

#### DATI PERSONALI

##### Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro)

Nome e Cognome Saverio Grillone Codice Fiscale GRLSVR79P25Z133E

e-mail tecnico.montauro2@libero.it

in qualità di<sup>1</sup> Responsabile dell'Area Tecnica

della Pubblica Amministrazione Comune di Montauro

con sede in Montauro (Prov Cz)

Via del Municipio n° snc CAP 88060

e-mail tecnico.montauro2@libero.it Pec [ufficiotecnicomontauro@asmepec.it](mailto:ufficiotecnicomontauro@asmepec.it)

Allega, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, la scansione del proprio valido documento di identità (Allegato 3).

Montauro 21/07/2025

Il dichiarante

Arch. Saverio Grillone

*(Firma/Firma digitale)*

<sup>1</sup> A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.



Certificato n. 24/2024

## COMUNE DI MONTAUBO (PROVINCIA DI CATANZARO)

### - AREA TECNICA URBANISTICA -

#### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 aggiornato con D.Lgs. 27.12.2002 n° 301 e s.m.i.)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta Prot. n. 4377 del 26/08/2024, presentata tramite Sportello Telematico *CalabriaSUE* (Codice Univoco SUE n. 610/2024) dall'Ing. PISANO SBLENDIDO LEONARDO nato a Campana (CS) il 23.01.1966 e residente a Rende (CS) in Via Venezia n. 7, Cod. Fisc.: SBL LRD 66A23 B500 H, in qualità di progettista del "Parco Eolico Paladino" della Paladino Energia S.R.L., tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili identificati catastalmente come di seguito specificato:

- **Foglio n. 1, particelle n. 100 – 150 – 151 – 153 – 155 – 156 – 192 – 22 – 40 – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 48 – 49 – 92 – 93 – 95 – 97 – 98 – 99;**
- **Foglio n. 2, particelle n. 190 – 193 – 201 – 203 – 394 – 396 – 400 – 412 – 421 – 428 – 463;**
- **Foglio n. 5, particelle n. 10 – 101 – 12 – 13 – 146 – 19 – 2 – 20 – 21 – 23 – 3 – 36 – 37 – 378 – 38 – 5 – 55 – 56 – 57 – 6 – 7 – 8 – 83 – 85 – 9 – 98;**

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del C.C. n° 12 del 12/04/2018, con la quale è stato approvato il P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), nonché l'avvenuta pubblicazione sul BURC Calabria n. 49, del 14/05/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 13 della L.U.R. N. 19/2002 e s.m.i., e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 14/12/2021 che approva l'adeguamento delle tavole di piano alle prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli Enti e rettifica refusi contenuti nel R.E.U.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visti gli atti d'ufficio;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, aggiornato con D. Lgs. 27.12.2002 n. 301 e s.m.i.;

#### CERTIFICA

- che l'area di cui fanno parte gli immobili siti in agro del comune di Montauro (CZ), distinti in Catasto Terreni per come di seguito specificato, nel vigente strumento urbanistico (P.S.C. e Regolamento Edilizio) del Comune di Montauro, ha la seguente destinazione urbanistica:

- **Foglio n. 1, particelle n. 100 – 150 – 151 – 153 – 155 – 156 – 192 – 22 – 40 – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 48 – 49 – 92 – 93 – 95 – 97 – 98 – 99,** ha la seguente destinazione urbanistica:
  - ricade interamente in ambito **AGRICOL**O, regolamentato dagli artt. 42.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 47.2, 48.2 e 49.2 del R.E.U. (Parte 1);

- **Foglio n. 2, particelle n. 190 – 193 – 201 – 203 – 394 – 396 – 400 – 412 – 421 – 428 – 463**, ha la seguente destinazione urbanistica:
- ricade interamente in ambito **AGRICOLÒ**, regolamentato dagli artt. 42.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 47.2, 48.2 e 49.2 del R.E.U. (Parte 1);
- **Foglio n. 5, particelle n. 10 – 101 – 12 – 13 – 146 – 19 – 2 – 20 – 21 – 23 – 3 – 36 – 37 – 378 – 38 – 5 – 55 – 56 – 57 – 6 – 7 -8 – 83 – 85 – 9 – 98**, ha la seguente destinazione urbanistica:
- ricade interamente in ambito **AGRICOLÒ**, regolamentato dagli artt. 42.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 47.2, 48.2 e 49.2 del R.E.U. (Parte 1);

CHE la succitata **particella n. 400** del **Foglio n. 2** ricade in parte in **VIABILITA' PRINCIPALE**;

CHE la succitata **particella n. 412** del **Foglio n. 2** ricade in parte in **VIABILITA' SECONDARIA**;

Si PRECISA che l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte eolica nel territorio del comune di Montauro (CZ) è disciplinata dagli artt. 66.2, 67.2, 68.2 e 69.2 del R.E.U. (Parte 2). Si riporta di seguito uno stralcio:

*“Nel Comune di Montauro possono essere installati solo impianti di micro-generazione di piccola taglia fino a 60 Kw;*

*Per ogni particella catastale, nel rispetto delle distanze dalle strade e dai confini di proprietà, può ospitarsi un solo aerogeneratore di potenza fino a 60 Kw;*

*La superficie richiesta per l'installazione di un solo aerogeneratore deve essere:*

- Pari o superiore a mq. 1.500,00 per aerogeneratore di potenza fino a 15 Kw;*
- pari o superiore a mq. 3.000,00 per aerogeneratore di potenza da 16 a 30 Kw;*
- pari o superiore a mq. 5.000,00, per aerogeneratore di potenza da 31 a 60 Kw.”*

CHE relativamente a detti beni a tutt'oggi non sono stati emessi né presentati per la trascrizione provvedimenti comunali di divieti di disposizione o di acquisizione al patrimonio comunale e non sono stati adottati né sono pendenti provvedimenti sanzionatori.

Il presente certificato viene rilasciato con dichiarazione sostitutiva per annullamento marca da bollo (identificativo n. 01190857382185 del 23/07/2024) a richiesta di parte, per uso consentito.

*Montauro, li 06/09/2024*

Il Responsabile del Procedimento  
f.to<sup>(\*)</sup> *Ing. Francesco Falcone*

Il Responsabile del Servizio  
f.to<sup>(\*)</sup> *Arch. Saverio Grillone*

<sup>(\*)</sup> Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Data:** 22/07/2025 14:08:25

**Oggetto:** Osservazioni progetto parco eolico Paladino

**DA:** "" soveratoguardavalle.italianostra@pec.it

**A:** "valutazionambientali.ambienteterritorio"  
valutazionambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it;

**CC:**

**Allegati:** Allegato 1 \_ Testo dell'osservazione \_ Parco eolico Paladino.pdf

Allegato 2 \_ Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione \_ ItaliaNostra.pdf

Allegato 3 Carta Identità Lato A \_ Angela Maida.jpeg

Allegato 3 Carta Identità Lato B \_ Angela Maida.jpeg

ALLEGATO 4\_A \_ Perastri sul territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino.pdf

ALLEGATO 5\_D Paesaggi del territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino.pdf

ALLEGATO 6\_C Scheda *Himantoglossum Hircinum* presente sul territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino.pdf

ALLEGATO 7\_G Scheda *Paeonia officinalis L.* presente sul territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino.pdf

Modulo presentazione osservazioni procedimenti ambientali \_ Parco eolico Paladino.pdf

**Messaggio:** Inviamo Osservazioni contro progetto parco eolico Paladino,

a nome delle seguenti associazioni:

Italia Nostra – Sezione Soverato-Guardavalle

Coordinamento Controvento Calabria

Movimento Terra e Libertà Calabria

Associazione “Il Sotterraneo” APS - Gasperina

Associazione “Pietra Elisa” - Palermiti

Associazione culturale I Sognatori

Angela Maida

Italia Nostra – Sezione Soverato-Guardavalle

**MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI A  
PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI DI  
VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE**

**Regione Calabria**  
**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**  
Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
Cittadella Regionale - Località Germaneto  
Viale Europa 88100 Catanzaro (CZ)  
*valutazionambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it*

**PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE AL:**

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

**“Parco eolico Paladino” di potenza nominale pari a 24 MW da realizzarsi nei comuni di Gasperina e Montauro (CZ)**

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA))*

La Sottoscritta **Angela Maida**

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione

**Associazione Italia Nostra - sezione Soverato – Guardavalle**

**PRESENTA**

ai sensi del d.lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**:

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*)

## ***TESTO DELL'OSSERVAZIONE IN ALLEGATO I***

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Calabria per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Calabria (<https://www.regione.calabria.it/dipartimento-territorio-e-tutela-dellambiente/>). L'Allegato 2 recante "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 3 recante copia del documento di riconoscimento, non saranno pubblicati sul citato sito web.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 216/679 di cui al link <https://www.regione.calabria.it/responsabile-protezione-dati/>

### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 – Testo dell'osservazione

Allegato 2 – Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 3 – Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 4 – Perastri sul territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino

Allegato 5 – Paesaggi del territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino

Allegato 6 – Scheda *Himantoglossum Hircinum* presente sul territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino

Allegato 7 – Scheda *Paeonia officinalis L.* presente sul territorio interessato dal progetto del Parco eolico Paladino

Luogo e data

Soverato, 22/07/2025

La dichiarante

— Angela Maida \_\_\_\_\_

(Firma/Firma digitale)

**ALLEGATO 1**  
**TESTO DELL'OSSEVAZIONE**

**OSSERVAZIONE RELATIVA AL “PARCO EOLICO PALADINO” DI POTENZA  
NOMINALE PARI A 24 MW DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI GASPERINA E  
MONTAUBO**

**PREMESSA**

Il progetto è presentato da PALADINO ENERGIA SRL, società dal capitale sociale risibile, da poche migliaia di euro: ciò genera non pochi dubbi sul come possa prendersi carico di siffatto progetto e poi, alla fine, smantellarlo come prevede la legge. Questo ennesimo progetto di impianto eolico si inserisce in un processo storico, politico ed economico più lungo ormai di un quarto di secolo e orientato all’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili. Che nulla c’entra – che si risparmi almeno questa nenia – con la cosiddetta lotta al cambiamento climatico: il consumo di suolo e l’eliminazione di biodiversità e tutta la filiera produttiva in questione sono in netto contrasto con la sostenibilità ambientale. E finanche con la nostra Costituzione che paesaggio, biodiversità e ambiente li tutela.

D’altronde, è il favore elargito in questo arco temporale dai governi della Repubblica al settore energetico privato a spiegare i difetti di istruttoria e l’assenza di approfondimenti tecnico scientifici nel progetto in questione, del tutto simile, per insolenza e leggerezza, a tanti altri da noi visionati negli ultimi anni: evidentemente allenta la vigilanza e i freni inibitori chi si è abituato, con il consenso delle istituzioni preposte a tutelare gli interessi generali, a travolgere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dei propri obiettivi.

Invero, lo studio d’impatto ambientale, posto a corredo dell’istanza di Valutazione ambientale, è, però, carente e lacunoso sotto diversi profili, attinenti, in particolare, ai contenuti obbligatori, previsti dall’allegato VI, alla parte II, del dlgs 152/06 e, più precisamente, agli impatti diretti e indiretti che la realizzazione dell’opera avrà sull’ambiente (in particolare sulla biodiversità) e sul paesaggio e sulla biodiversità.

D’altronde, è emblematica la descrizione dell’area interessata dal progetto, inserita dalla “Paladino Energia srl” nel Progetto di monitoraggio ambientale: *“L’area presenta caratteri prevalentemente agrari, contraddistinta da aree a pascolo ed ampi seminativi, per la maggior parte abbandonati e/o soggetti a fenomeni di degradazione per cause antropiche quali incendi e pascolamento. Limitatissime sono le zone a copertura arborea, rappresentate prevalentemente da querceti mediterranei, dove l’avifauna potrebbe trovare riparo, nidificare e/o alimentarsi”*. Una descrizione che sminuisce con arroganza il territorio e che non collima con quanto si deduce dalle foto prodotte (vedi allegati 4 e 5) e dalla realtà del luogo.

**AREE INTERESSATE DA INCENDI**

Nello Studio d’impatto ambientale è inoltre assente l’indagine per accertare che il sito di installazione degli aerogeneratori non sia stato interessato nel decennio precedente da incendi,

come previsto dalla legge. La Regione Calabria è dotata di *Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per l'anno 2023*, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 28/04/2023 ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 - art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e della Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 - art. 3 (Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353).

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della suddetta legge 353/2000, i comuni entro 90 giorni censiscono le aree percorse da incendi per il loro inserimento nel Catasto Incendi.

**Pertanto la Paladino Energia srl avrebbe dovuto chiedere ai comuni in cui ricadono i siti di installazione se le aree interessate sono state interessate da incendi negli anni 2023 e 2024. Invece la Paladino Energia srl ha fermato la sua indagine al 2022.**

Come riportato, la società Paladino Energia srl ha omesso la “*consultazione con gli uffici comunali competenti [...] non è stato possibile consultare documentazioni o perimetrazioni ufficiali per le aree percorse dal fuoco, si rimanda alla consultazione del catasto incendi previa consultazione con gli uffici comunali competenti*”.

## **EFFETTO CUMULATIVO CON ALTRI IMPIANTI EOLICI DELL'AREA**

Purtroppo l'intera area dell'entroterra catanzarese è costellata da impianti eolici, risultando la stessa provincia del capoluogo di Regione fra le aree a più alta densità di pale di acciaio. Nello specifico, esistono a poca distanza dal luogo dove dovrebbe sorgere l'impianto e lungo il crinale numerose pale eoliche già funzionanti. Altri progetti già presentati riguardano i vicini comuni. Si tratta nel complesso di centinaia di pale eoliche in un'area di entroterra ristretta che ha già impattato irreversibilmente il territorio, compromettendone biodiversità, paesaggio, agricoltura e possibilità di sviluppo turistico, oltre che peggiorare la qualità della vita delle persone residente nella medesima porzione di territorio. Un effetto cumulativo, dunque, devastante sulla fauna, che viene privata di aree di riproduzione, alimentazione e transito (vedi ad esempio il lupo, specie altamente protetta, che per cacciare può percorrere diversi chilometri al giorno).

A riguardo, non vengono minimamente prese in considerazione tutte quelle attività economiche (turistiche, artigianali agronomiche), che verrebbero irrimediabilmente compromesse dalla realizzazione del progetto.

## **SMALTIMENTO OLI COMBUSTIBILI**

Gli aerogeneratori previsti hanno una potenza di 7.2 MW ciascuno, la navicella di ciascun aerogeneratore ha un contenuto minimo di 500 litri di olio lubrificante.

La cabina di trasformazione di potenza di almeno 24 MW è in bagno d'olio con un contenuto d'olio dielettrico superiore a 1000 litri. **Nessun dispositivo di mitigazione o intercettazione dell'olio è previsto sia in fase di cantiere che di esercizio.**

Giova rammentare che gli oli combustibili, come l'olio combustibile, il gasolio e gli oli lubrificanti usati, sono considerati rifiuti pericolosi in quanto possono presentare caratteristiche di pericolosità come tossicità specifica per organi bersaglio (HP5), cancerogenicità (HP7) ed ecotossicità (HP14). Questi rifiuti devono essere gestiti e smaltiti in modo sicuro per evitare danni alla salute umana e all'ambiente.

## **DISMISSIONE DELL'IMPIANTO EOLICO**

Nell'elaborato del Piano di dismissione e ripristino dell'impianto ( C24GASW001R01000) la Paladino Energia srl afferma che in ottemperanza della Legge Regionale n. 42 del 29 dicembre 2008 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili” paragrafo 9.6 “Obblighi del proponente nella fase di cessazione delle attività dell'impianto” punto 3, al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.

**La Paladino Energia srl non si impegna a ripristinare il sito in condizioni analoghe allo stato originario**, al contrario a pag. 21 si legge che “*Operatori specializzati mediante mezzi d'opera semoventi adibiti a movimenti terra provvederanno allo scavo a sezione ampia per consentire la demolizione della fondazione fino ad 1 m di profondità dal piano campagna*”.

Nell'elaborato denominato Tipologico fondazione aerogeneratore (C24GASW001T01100) si afferma infatti che le fondazioni in calcestruzzo sono profonde dal piano di campagna **2,55 m**. Di conseguenza la Paladino Energia srl non provvede a ripristinare lo stato dei luoghi originari.

Dallo stesso elaborato la Paladino Energia srl afferma a pag. 33 che il costo delle opere di dismissione ammontano a 2.703.360,00. Nell'elaborato Stima dei costi di dismissione (C24GASW001R00700) tale importato è riportato in dettaglio.

La società Paladino Energia srl società a responsabilità limitata con capitale sociale di 2.000,00 euro non spiega come farà a garantire che a fine vita sarà in grado di ripristinare lo stato dei luoghi con una spesa di 2.703.360,00 Euro avendo un capitale sociale di appena 2.000,00 Euro.

## **IMPATTO DEL PROGETTO SU FAUNA E BIODIVERSITÀ**

Occorre innanzitutto premettere che diversi studi attestano come gli impianti eolici possano causare la morte di uccelli, soprattutto se situati lungo rotte migratorie (*de Lucas et al. 2004; Martin et al. 2018; Gauld et al. 2022*) o presso i crinali (*Katzner et al. 2012*), e che le condizioni meteo avverse, alterando il volo degli uccelli e riducendo la visibilità, aumentano il rischio di collisione, (*Pastorino et al. 2017; Becciu et al. 2021*), fino a causare anche eventi di mortalità di massa (*Newton I. 2007*), e che tra gli uccelli di maggiori dimensioni, quelli veleggiatori (tra cui rapaci, avvoltoi e cicogne) sono particolarmente vulnerabili al rischio di collisione, proprio per la tecnica di volo utilizzata che tende a sfruttare le correnti ascensionali e le aree montuose di cresta; d'altronde, non si può escludere la mortalità dei chiroteri per collisione o barotrauma (ovvero collasso degli organi interni, causato dagli sbalzi di pressione dovuti allo spostamento d'aria delle pale). D'altronde, è la stessa società proponente ad ammetterlo nel Progetto di monitoraggio ambientale: “*L'impatto sull'avifauna riguarda principalmente la fase di esercizio, in quanto la componente avifaunistica non riesce a rilevare in tempo utile il movimento delle pale e si verificano incrementi nella mortalità di tale componente per collisione con i rotori degli aerogeneratori*”.

**La realizzazione del cosiddetto parco Paladino rischia di compromettere fortemente l'integrità ecologica dell'ambiente e di arrecare danno alle specie che in esso trovano rifugio e svolgono la loro esistenza.** L'apertura di nuove piste o l'allargamento di quelle esistenti, necessari per il trasporto degli elementi di dimensioni eccezionali propri degli aereogeneratori (pale lunghe decine di metri, generatore, tronconi della torre ecc.), la realizzazione delle enormi fondazioni di cemento e del trasformatore, la presenza di torri

eoliche così alte, minacciano le diverse componenti dell'ecosistema e rappresentano un pericolo per l'avifauna migratrice e stanziale. Basti pensare alla più che probabile uccisione diretta di specie o sottospecie endemiche e all'alterazione del loro habitat, così come di tutta la fauna entomologica legata alle numerose varietà floristiche anche di pregio e rarissime, con conseguenze a cascata sulle reti alimentari.

Un ulteriore disturbo sarà arrecato a specie particolarmente protette come il Lupo e tutti i mammiferi locali soprattutto durante l'esecuzione dei lavori in periodo primaverile ed estivo, coincidente con l'attività di riproduzione e di svezzamento dei piccoli, con conseguente danneggiamento di tane, abbandono del sito e migrazione verso territori già occupati da altri gruppi familiari.

Lo stesso dicasi per la componente avifaunistica nidificante, che verrebbe fortemente disturbata non solo durante l'esecuzione dei lavori di scavo e di riporto con il passaggio dei mezzi meccanici e l'utilizzo degli stessi per sbancamenti e aperture di piste, collegamenti tra i diversi aerogeneratori e spiazzi, ma anche successivamente durante la fase prettamente operativa con il rumore prodotto dal rotore e il disturbo causato dalla stessa presenza umana.

In aggiunta, vanno ribadite le numerose criticità legate al cantiere: l'apertura di strade, l'allargamento per diversi metri di quelle esistenti per consentire il passaggio dei mezzi utilizzati per il trasporto delle varie e gigantesche componenti delle strutture, gli scavi per la posa dei cavidotti e per le fondazioni, comporteranno notevoli impatti e rischi dal punto di vista idrogeologico, oltre a creare un degrado generale in un'area caratterizzata da pendii.

**La ridotta copertura del suolo con la conseguente minore azione di mitigazione della copertura arbustiva ed erbacea nei confronti dell'attività delle piogge, specie di quelle di notevole intensità, rischia di provocare pericolosi fenomeni di erosione del suolo, innescando fenomeni di ruscellamento e dilavamento del terreno, con conseguente pericolo di smottamenti e frane.**

## STORIA E PAESAGGIO

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, naturalistici e storico-archeologici, nonché alle prospettive di rilancio economico e del potenziale occupazionale, il colle Paladino e l'area circostante, pertinente ai comuni di Palermiti, Gasperina e Montauro, sono stati nell'ultimo anno attenzionati e studiati dalle nostre associazioni con il supporto di esperti che, a vario titolo, hanno fornito contributi specialistici.

**La posizione strategica a circa 700 slm, con vista a 360° su tutto il Golfo di Squillace da Punta Stilo a Capo Rizzuto, ed il collegamento visivo verso l'entroterra che spazia da Monte La Rosa, tra Petrizzi e Montepaone, alle Serre Calabre ed ai primi rilievi della Sila piccola e del lametino, hanno avuto nell'antichità un ruolo determinante nel controllo del territorio e nei collegamenti tra gli abitati dell'entroterra.**

L'altopiano culmina, infatti, con una vetta visibile anche da considerevoli distanze, in origine circondato presumibilmente da mura, oggi in gran parte crollate; i resti di materiale archeologico rimandano a una postazione di controllo di età greca.

Tale dato trova conferma in un poderoso tratto di **muro a secco che costeggia per circa 40 m il versante est dell'altopiano da dove si domina la costa ed in una porzione di antico tracciato d'altura che collegava la via Grande di Stalettì con le Serre Calabre.**

Infatti, sulle pendici del Colle Paladino convergono i territori dei comuni di Palermiti, Gasperina e Montauro, nelle vicinanze di una importante risorsa: la sorgente Umbro. Dal quadrivio presente a monte della sorgente si dipartono strade rurali. Quella che si sviluppa in direzione di Palermiti divide per un lungo tratto i territori dei comuni di Palermiti, verso settentrione, e di Gasperina, verso mezzogiorno. **Tale tratto è storicamente rilevante in quanto, per buona parte dello scorso millennio, ha delimitato i confini di possedimenti della Certosa di Serra S. Bruno a cui appartengono anche Gasperina e Montauro dalla fine del sec. XI sino al sec. XVIII.**

Nella cinquecentesca Platea del Monastero di S. Stefano del Bosco sono descritti anche i confini dei territori di Gasperina e di Montauro, confini che da: “...*lo Monte de Renaldo nominato Caminia...*”, nella marina, raggiungevano in alto: “...*lo Petro de la Paladina...*”, per poi discendere verso la marina (cfr. P. De Leo: 1997-8). Tale segnacolo sopravvive ancora nella località Volo di Gasperina, di fronte alla sommità del colle.

Si tratta di masso roccioso utilizzato come “**pietra di confine**” che **delimitava in quell’area i possedimenti della Certosa; su questo è scolpita una lettera “S” tra due punti, inscritta in un cerchio, sormontato da una croce latina** che dovrebbe risalire agli anni 1535-36.

Un luogo, dunque, vissuto senza soluzione di continuità dall’antichità ai giorni nostri.

Esso conserva al suo interno caratteristiche di rilievo per numerosi aspetti: paesaggistico, naturalistico-ambientale, storico-archeologico, antropologico. Fino al secolo scorso la vitivinicoltura era una salda tradizione tramandata da secoli in questi luoghi. Intorno agli anni Cinquanta i terreni hanno subito un progressivo abbandono ma restano ancora ben leggibili i caratteristici terrazzamenti e qualche traccia degli estesi vigneti ormai perduti.

## VEGETAZIONE

Tale interazione fra l’ambiente naturale e le attività umane hanno connotato il paesaggio attuale. Oggi il territorio è colonizzato da alcune specie di **Orchidee spontanee** tra le quali spicca ***l’Himantoglossum hircinum* specie rara ed endemica**, cioè esclusiva della Calabria e altra vegetazione endemica che caratterizza i luoghi con colori e paesaggi peculiari nelle diverse stagioni dell’anno. Di particolare pregio è la **Peonia selvatica** che ha trovato un suo habitat favorevole in territorio di **Montauro, nelle vicinanze del colle Paladino**. In particolare si tratta della ***Paeonia mascula* (L.) Mill. Subsp. Russoi (Biv.) Cullen& Heywood, una specie rara ed endemica**, non ancora segnalata in altri luoghi della Calabria.

L’altra varietà è presente sul Massiccio del Pollino in Calabria, ED è la Peonia pellegrina (*Peonia peregrina*), nota anche come “Banxhurna”, un endemismo del Pollino.

**Una non meno importante peculiarità del luogo è costituita dai perastri di dimensioni “monumentali” sopravvissuti all’abbandono ed ai numerosi incendi che nel tempo hanno interessato l’area.**

## **CONCLUSIONI**

Tale rarità botaniche, unite ai notevoli aspetti paesaggistici e storico-culturali, hanno dato vita, nel mese di aprile dell'anno in corso, al “**Primo festival delle Orchidee spontanee**”. L'evento ha richiamato partecipanti da tutta la Regione mettendo in evidenza le immense potenzialità naturalistiche e turistiche con una comprovata ricaduta economica sull'intero territorio.

**Dunque, il colle Paladino ospita specie protette da Direttive europee (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e specie vulnerabili (Convenzione di Berna).**

**L'impatto visivo e acustico delle pale eoliche pregiudicherebbe in maniera irreversibile il valore paesaggistico, naturalistico, turistico e culturale dell'area e qualsiasi alterazione di questi habitat potrebbe violare norme vincolanti.**

Una diversa destinazione dell'area a impianto industriale pregiudicherebbe anche ogni progetto di crescita impattando pesantemente su un paesaggio storico e culturalmente importante, in contrasto con la tutela del paesaggio ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Di fatto, in contrasto con gli obiettivi di sviluppo sostenibile locale, tale impianto industriale annienterebbe ogni valore culturale, paesaggistico, e naturalistico che possa dare impulso economico a questi comuni dell'entroterra che proprio in questo peculiare patrimonio possono trovare una risorsa economica vitale come quella del turismo ambientale.

Soverato, 22/07/2025

Italia Nostra – Sezione Soverato-Guardavalle  
Coordinamento Controvento Calabria  
Movimento Terra e Libertà Calabria  
Associazione “Il Sotterraneo” APS - Gasperina  
Associazione “Pietra Elisa” - Palermiti  
Associazione culturale I Sognatori

**ALLEGATO 2**  
**DATI PERSONALI DEL SOGGETTO**  
**CHE PRESENTA L'OSSERVAZIONE**

**DATI PERSONALI**

**Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)<sup>1</sup> (*da compilare*)**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ (Prov \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ (Prov \_\_\_\_\_)  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

**Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (*da compilare*)**

Nome e Cognome Angela Maida Codice Fiscale **MDANGL55E56 I872R**

Nata a **Soverato (CZ)** il **16/05/1955**

Residente a **Montepaone (CZ) Via M.A. Cassiodoro, 59 CAP 88060**

Tel **320 4573171** e-mail **soveratoguardavalle@italianostra.org**

Documento di riconoscimento **CARTA D'IDENTITA'** n. **AY 8171276** rilasciata il **09/04/2019**

Dal Comune di Montepaone CZ in qualità di Legale rappresentante

**Italia Nostra - sezione Soverato – Guardavalle** con sede in **Montepaone (Prov. CZ)**

con sede in **Via M.A. Cassiodoro, 59 CAP 88060**

e-mail **soveratoguardavalle@italianostra.org**

PEC **soveratoguardavalle.italianostra@pec.it**

Allega, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, la scansione del proprio valido documento di identità (Allegato 3).

*Luogo e data* Soverato, 22/07/2025

La dichiarante

Angela Maida

(Firma/Firma digitale)

1 Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.

## ALLEGATO A - PERASTRI



## ALLEGATO D – PAESAGGI





## Himantoglossum Hircinum (Barbone di becco)

### Rarità botanica

**Le orchidee di questa categoria sono varietà botaniche estremamente rare e delicate.**

Il tipo corologico è mediterraneo atlantico ed il periodo di fioritura è tra Maggio e Luglio. Si trova in Toscana, Italia meridionale, Sicilia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna. Come habitat predilige prati magri, boscaglie e scarpate, su terreno calcareo. Questa orchidea ha una dormienza estiva; non è visibile alcuna vegetazione durante l'estate.

**La Himantoglossum Hircinum rinvenuta in territorio di Gasperina CZ è alta 74 cm e secondo alcune testimonianze orali, negli anni passati ne sono state avvistate altre che, purtroppo, è stato impossibile ritrovare quest'anno.**

**Sinonimi** [\*\*Himantoglossum Hircinum\*\*](#): Satyrium hircinum L. - *Orchis hircina* (L.) Crantz - *Loroglossum hircinum* (L.) Rich. - *Aceras hircinum* (L.) Lindl.

### Tassonomia

Regno: Plantae

Divisione: Magnoliophyta

Classe: Liliopsida

Ordine: Orchidales

Famiglia: Orchidaceae

### Descrizione

Il nome del genere viene dai termini greci *himantos* = cinghia, e *glossa* = lingua e, tradotto letteralmente, significa "lingua a forma di cinghia", in riferimento alla forma allungata del labello. Il nome specifico dal latino *hircus*= caprone, in riferimento al caratteristico odore dei fiori. La pianta è alta dai 20 ai 90 cm, ha un fusto robusto, più o meno tinto di colore rosso brunastro. Le foglie grandi sono ellittico-lanceolate, le superiori più corte e acute, guainanti il fusto. Le brattee sono lanceolate, le inferiori più lunghe dei fiori, le superiori più o meno uguali ai fiori. L'infiorescenza è densa, composta da numerosi (fino a 80) fiori emananti uno sgradevole odore caprino. Petali e sepali sono strettamente conniventi a formare un casco bianco-verdastro, bordato di porpora all'esterno e rigato verticalmente di porpora all'interno. Il labello è trilobo, con lobo mediano nastriforme e brevemente bifido, ripetutamente ritorto, di colore verde brunastro, con macchie di peluria rosso porpora al centro. I fiori, anche se scarsamente nettariferi, sono molto odorosi ed attirano un buon numero di impollinatori di varie famiglie: imenotteri, ditteri, coleotteri, ecc.

La varietà *Himantoglossum adriaticum*, H. Baumann, si distingue per l'aspetto meno robusto, l'infiorescenza più lassa, per i fiori quasi inodori, per il lobo mediano più brevemente bifido e per il colore di quest'ultimo che può essere, se pure non costantemente, più tendente al bianco.



## **Paeonia officinalis L.**

**Paeonia mascula** (L.) Mill. Subsp. **Russoi** (Biv.)  
Cullen& Heywood, una specie rara ed endemica, cioè esclusiva, di Calabria e Sicilia.

### **Tassonomia**

Regno: *Plantae*  
Divisione: *Magnoliophyta*  
Classe: *Magnoliopsida*  
Ordine: *Dilleniales*  
Famiglia: *Paeoniaceae*

### **Nome italiano**

Peonia selvatica.

### **Etimologia**

Plinio afferma che *Paeonia* derivi dal nome del medico greco Peone che guarì con la Paeonia il Dio Marte ferito in battaglia da Diomide; lo stesso guarì anche Plutone ferito da Ercole.

Altri affermano che questo nome possa derivare da Paeonia, la regione greca a Nord della Macedonia, ove questa pianta cresce spontaneamente.



### **Descrizione**

Pianta erbacea perenne, con radice a rizoma legnoso che forma numerosi tuberi ipogei; il portamento è eretto con fusti cilindrici ed erbacei alti da 40 a 120 cm, sono di colore verdastro e pubescenti soprattutto all'apice.

### **Foglie**

Grandi, picciolate, palmatosette, composte da più elementi di forma lanceolato-ellittica, ramificati e confluenti in un unico picciolo; la pagina superiore è glabra e lucida, la pagina inferiore e soprattutto il rachide sono ricoperti di peluria.

### **Fiori**

Il fiore è unico e posto al termine del fusto, è ermafrodita, dialipetalo, diametro fino a 2,5 cm nel bocciolo, mentre aperto arriva fino a 10 (12) cm; il calice è peloso, con sepali interni carenati e 2 sepali esterni triangolari; la corolla ha 7-8 petali di colore rosso con toni vinosi, di forma spatolata ad apice arrotondato, ha numerosi stami con antere gialle.

### **Frutti**

I frutti sono formati da un involucro verde vellutato, composto generalmente da due follicoli, i semi sono di forma oblunga, inizialmente rossi, poi neri a maturità.

### **Periodo di fioritura**

Aprile - Maggio.

## Territorio di crescita

In Calabria è documentata sui Monti del Pollino la presenza della **Paeonia peregrina**. Da quest'anno la **Paeonia mascula** è testimoniata anche in territorio di Montauro CZ.

## Habitat

Boschi chiari di latifoglie, faggete termofile, castagneti; preferisce substrato calcareo; cresce dal livello planiziale, fino a 1800 m s.l.m..





*Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

*Lettera inviata solo tramite PEC/PEO  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n. 82/2005  
e dell'art. 14, c.1-bis della L. n. 98/2013*

*Alla*

# PARERE PERVENUTO FUORI TERMINE (22/07/2025)

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente  
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile"  
[valutazionambientali.ambienteteritorio@pec.regionecalabria.it](mailto:valutazionambientali.ambienteteritorio@pec.regionecalabria.it)

*Epc.*

Amministrazione Provinciale di Catanzaro  
Settore Protezione Civile e Geologico  
Autorizzazioni Paesaggistiche  
[paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it](mailto:paesaggistica@pec.provincia.catanzaro.it)

Al Comune di Gasperina (CZ)  
[protocollo.gasperina@asmepec.it](mailto:protocollo.gasperina@asmepec.it)

Al Comune di Montauro (CZ)  
[protocollo.montauro@asmepec.it](mailto:protocollo.montauro@asmepec.it)

Al Comune di Montepaone (CZ)  
[protocollo.montepaone@asmepec.it](mailto:protocollo.montepaone@asmepec.it)

Al Comune di Palermiti (CZ)  
[protocollo.palermiti@asmepec.it](mailto:protocollo.palermiti@asmepec.it)

Al Comune di Petrizzi(CZ)  
[protocollo.petrizzi@asmepec.it](mailto:protocollo.petrizzi@asmepec.it)

Al Comune di Argusto(CZ)  
[protocollo.argusto@asmepec.it](mailto:protocollo.argusto@asmepec.it)

OGGETTO: PP\_GASPERINA, MONTAUBRO, MONTEPAONE, PALERMITI, PETRIZZI, ARGUSTO(CZ) –  
Procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 comma 4 e art. 24 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/06.

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica pari a 24,00 MW denominato “Parco Eolico Paladino” da realizzarsi in provincia di Catanzaro.

RICHIEDENTE: Paladin Energia Srl

RISCONTRO: nota Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot. n. 359010 del 21.05.2025 Pratica n. 162 SUAP Sportello Ambiente

ACQUISITA: al prot. MIC SABAP CZ-KR n. 3863-A del 22.05.2025

Parere di motivato dissenso.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto per la quale codesta Amministrazione Regionale ha chiesto di rendere il parere sul progetto di cui trattasi, questa Soprintendenza per quanto di competenza;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Sedi: Via Sensales 20, 88100 Catanzaro - Viale Gramsci 106, 88900 Crotone

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it TEL : 0961.794348

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D. Lgs. 199/2021 così come modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41;

PREMESSO che la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana con nota prot. n. 359010 del 21.05.2025 ha comunicato l’avvio della procedura e la pubblicazione della documentazione progettuale ai sensi dell’art. 23 comma 4 e art. 24 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del progetto in esame, comunicando altresì con la medesima nota che la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente Paladino Energia Srl a corredo dell’istanza di richiesta per il rilascio del Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) sono disponibili sul sistema Calabria Suap “Sportello Ambiente” alla pratica n. 162;

PREMESSO che con la medesima nota la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, ha chiesto a tutte le Amministrazioni ed Enti Pubblici destinatari di trasmettere il proprio parere entro il termine perentorio di 60 giorni, depositando il parere stesso attraverso la sezione Comunicazioni sul fascicolo elettronico di progetto codice SUAP n. 162 (CZ) sul sistema regionale Calabria SUAP “Sportello Ambiente”;

VISTO il progetto presentato dalla società proponente e la documentazione pubblicata sul fascicolo elettronico di progetto “pratica n. 162” sul sistema regionale Calabria SUAP “Sportello Ambiente”;

CONSIDERATO che il progetto prevede la costruzione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da n. 4 aerogeneratori tripala di potenza nominale 7.2 e 2.4 MW e altezza massima punta pala pari a 200 metri per una potenza complessiva pari a 24,00 MW che si prevede di realizzare nel territorio ricadente nei Comuni di Gasperina e Montauro e le relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Montepaone, Palermiti, Petrizzi ed Argusto, dove è prevista la realizzazione della Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET).




Fig. 1\_ Layout di progetto con il reticolo idrografico (Relazione paesaggistica, p. 77)

In particolare le WTG 1, 2 e 3 sono ubicate sulle colline poste a nord dell’abitato collinare di Gasperina e ad ovest rispetto a quello di Montauro a quote comprese tra i 669 e 529 m s.l.m. La WTG 4 è invece situata a nord dell’abitato collinare di Montauro e ad est rispetto al paese di Stalettì, ad una quota di 434 m.s.l.m. Il sito individuato per la realizzazione della Sottostazione Elettrica (SSE) ricade nel comune di Argusto a circa 370 m s.l.m., mentre il cavidotto si svilupperà su strade esistenti asfaltate e sterrate oltre che sui tratti di nuova realizzazione previsti per il raggiungimento dell’impianto e della sottostazione. Il percorso del cavidotto, lungo 13,85 chilometri, interessa anche i Comuni di Montepaone, Palermiti, Petrizzi e Argusto. L’opera si colloca nel suo insieme lungo una fascia altimetrica collinare che si svolge parallela alla linea di costa, a una distanza di 5 km in linea d’aria dal Mar Jonio e di 26 km dal Mar Tirreno.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Sedi: Via Sensales 20, 88100 Catanzaro - Viale Gramsci 106, 88900 Crotone  
PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it TEL : 0961.794348




Fig. 2 \_ Carta degli habitat (Relazione paesaggistica, p. 81)

PREMESSO che l'area in cui sono localizzati gli aereogeneratori, per come desunto dalla documentazione tecnica di progetto, ricade nella sua generalità in Zona Territoriale Omogenea "E" Agricola;

ESAMINATA la documentazione progettuale prodotta dalla quale emerge che i lavori proposti sono relativi ai lavori di costruzione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da n. 4 aerogeneratori tripala di potenza



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Sedi: Via Sensales 20, 88100 Catanzaro - Viale Gramsci 106, 88900 Crotone

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it TEL : 0961.794348

nominale 7.2 e 2.4 MW e altezza massima punta pala pari a 200 metri per una potenza complessiva pari a 24,00 MW il tutto così come rappresentato negli elaborati progettuali acquisiti;

Premesso quanto sopra, questa Soprintendenza, al fine di rendere il proprio parere sotto gli aspetti che la vedono coinvolta per i profili legati ai settori di propria competenza, osserva quanto appresso indicato.

## SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

### Beni Paesaggistici

Con riferimento alla situazione vincolistica, questo ufficio fa presente quanto segue:

- per come si evince dalla documentazione di progetto, il proponente ha richiesto a tutti i comuni interessati di produrre opportuna Certificazione di Destinazione Urbanistica ivi compresa la certificazione attestante la tipologia dei vincoli tutori/inibitori che gravano sulle aree interessate dagli interventi di progetto di cui trattasi, nonchè quella legata agli usi civici. Si pone in evidenza come la suddetta documentazione richiesta sia necessaria, considerata la tipologia dell'intervento di progetto (impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), per l'analisi dei livelli di tutela del territorio interessato dall'intervento di progetto di cui trattasi. Infatti, l'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. 199/2021 così come modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41, stabilisce che “nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 del suddetto articolo, sono considerate aree idonee, ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1 lettera h) del medesimo decreto, né le aree che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo”, precisando inoltre che la fascia di rispetto in riferimento alle predette fattispecie di beni culturali e paesaggistici “è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”.

In merito a quanto sopra, si evidenzia come la documentazione richiesta - necessaria e indispensabile per rendere il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ai fini della tutela del patrimonio culturale - sia allo stato in parte non riscontrata tra gli elaborati progettuali.




Fig. 3\_Interferenze con i vincoli paesaggistici (Relazione paesaggistica, p. 84)

- Il sito di intervento entro il quale si inseriscono i 4 aerogeneratori si colloca all'interno dell'entroterra collinare dei comuni di Gasperina, Montauro e Montepaone, in un territorio agricolo ricco di coltivi, principalmente vigneti ed uliveti. Inoltre le aree sulle quali è prevista l'installazione dei 4 aerogeneratori sono interessate, per come si evince dagli allegati



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Sedi: Via Sensales 20, 88100 Catanzaro - Viale Gramsci 106, 88900 Crotone  
PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it TEL : 0961.794348

grafici allegati, dalla presenza di fiumi ed aree boscate di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 42/2004, sebbene gli aerogeneratori in progetto, anche se posti a ridosso di queste, non ricadono sempre direttamente all'interno delle aree boscate né del cuscinetto di 150 mt dei corsi d'acqua ad eccezione del cavidotto interrato che ricade, per alcuni tratti, all'interno della fascia dei 150 mt dai corsi d'acqua e in parte intercetta le aree boscate. Alla luce del "vincolo sul patrimonio paesaggistico e sui beni culturali" imposto dall'articolo 20, comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 191/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 si evince che, allo stato, le aree interessate dall'impianto eolico, con riferimento alle opere in rete di connessione, non sono aree idonee perché ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o marginali ad essi;

- Con riferimento alla tutela paesaggistica, il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) all'art. 7 disciplina le aree soggette a tutela ambientale tra cui anche le aree d'interesse naturalistico;

1. Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 secondo la denominazione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea costituiscono la porzione regionale di un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli". Per tali aree il QTRP dispone che valgono le seguenti prescrizioni:

a) Nel caso in cui esse ricadono nel perimetro di aree protette o beni paesaggistici, si applicano le misure di salvaguardia e conservazione previste per le suddette aree naturali protette o beni, in cui tali zone ricadono.

b) Nel caso in cui le zone ricadono al di fuori di aree naturali protette o beni paesaggistici si applicano le misure di salvaguardia e conservazione previste dal codice ambiente e segnatamente le misure di cui alla tutela dei beni paesaggistici dei precedenti articoli del presente testo.

Altresì sempre con riferimento alla tutela paesaggistica, il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), nelle aree definite e perimetrare come intorni, dispone l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

a) La Regione, in sede di redazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i seguenti criteri:

- continuità con le caratteristiche percettive ed estetiche del paesaggio o del bene in questione;
- continuità eco-funzionale con gli ecosistemi interessati;
- consistenza geopedologica e contiguità rispetto alle unità geomorfologiche coinvolte;
- coerenza con la natura storico-culturale e le caratteristiche tipologiche del bene in questione.
- tutela e conservazione dell'integrità fisica dei beni paesaggistici e della percezione nonché delle visuali da e verso i medesimi beni;

b) Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 200 metri.

c) I Comuni, in sede di elaborazione del Piano Strutturale Comunale in forma singola o associata, verificano l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua ai beni paesaggistici individuata e vincolata ad inedificabilità dal QTRP, variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento per aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante oggetto di tutela.

Il medesimo Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), all'art. 6, comma 4 precisa inoltre che dalla data di adozione del QTRP ai sensi dell'art. 25 comma 4 della LR 19/02 e fino all'approvazione del Piano Paesaggistico, ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 comma 3 del TU edilizia n.380/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'intervento di cui trattasi interferirebbe con i criteri stabiliti per la salvaguardia dei valori paesaggistici, essendo in contrasto con gli indirizzi del QTRP, che mirano a sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione sia le aree di interesse naturalistico che le aree circostanti i beni paesaggistici, così come individuate dalle relative fasce di rispetto.

- Si pone altresì in evidenza, con riferimento alle reti tecnologiche, come il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti. Tra le molteplici aree potenzialmente non idonee individuate dal QTRP risultano esserci le seguenti aree:



6. aree della Rete Ecologica, riportate nell'Esecutivo del Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul SS n. 4 al BURC – parti I e II – n. 18 del 1 ottobre 2003), così come integrate dalle presenti norme, e che sono:

- Aree centrali (core areas e key areas);
- Fasce di protezione o zone cuscinetto (buffer zone);
- Fasce di connessione o corridoi ecologici (green ways e blue ways);
- Aree di restauro ambientale (restoration areas);
- Aree di ristoro (stepping stones).

7. aree afferenti alla rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale), come di seguito indicate, e comprensive di una fascia di rispetto di 500 metri nella quale potranno esser richieste specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica:

- Siti di Interesse Comunitario (SIC),
- Siti di Importanza Nazionale (SIN),
- Siti di Importanza Regionale (SIR),

8. Zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;

9. Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;

10. le Important Bird Areas (I.B.A.);

11. Aree Marine Protette;

12. aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta;

13. le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;

14. le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

15. aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

16. aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

17. Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,

18. Torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6 comma 1 lettere h) ed i) della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990;

19. zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

20. aree, immobili ed elementi che rientrano nella categoria ulteriori immobili ed aree, (art 143 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici Regionali), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e) e degli Intorni per come definite ed individuate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dalle presenti norme;

21. le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42 del 2004 nonché gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/04,

22. zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

23. per i punti di osservazione e o punti belvedere e coni visuali di questo QTRP a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano Paesaggistico d'Ambito.

24. aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e da i confini comunali.

25. Le “aree “agricole di pregio”, considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche” in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 “Visione Strategica”.



Pertanto, per quanto sopra, l'intervento di cui trattasi ricadrebbe nelle aree non idonee, anche in riferimento agli indirizzi del QTRP che mirano - in merito allo sviluppo delle reti tecnologiche - ad accrescere e a tutelare i valori paesaggistici che caratterizzano le aree sopra indicate, in una più ampia visione di sviluppo sostenibile, che include non solo le aree di interesse naturalistico, ma anche quelle destinate a colture agrarie identitarie.

## Beni Architettonici

Con riferimento alla situazione vincolistica, sotto tale profilo, questo ufficio fa presente quanto segue:

Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità “ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili”. Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

L'art. 20 del D.Lgs. n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi...”. Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di “misure di salvaguardia” in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle aree “....che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 Km per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici”.

Il sito d'impianto degli aerogeneratori ricade, per come si evince dalla documentazione catastale allegata, in una parte di territorio molto prossima ai centri storici collinari nei Comuni di Gasperina e Montauro, nonché a due monumenti isolati di grande importanza quali il Convento di San Gregorio a Stalettì e la Grangia Sant'Anna a Montaturo.

In particolare, prendendo come riferimento gli abitati storici e i principali monumenti, si rilevano le seguenti distanze.

Con riferimento al centro storico di Gasperina:

- aerogeneratore WTG1, circa 1,4 km
- aerogeneratore WTG2, 1,5 km
- aerogeneratore WTG3, 2,0 km
- aerogeneratore WTG4, 2,9 km

Con riferimento al centro storico di Montauro:

- aerogeneratore WTG1, circa 1,4 km
- aerogeneratore WTG2, circa 1,2 km
- aerogeneratore WTG3, circa 1,2 km
- aerogeneratore WTG4, 1,7 km

Con riferimento al Convento di San Gregorio di Stalettì:

- aerogeneratore WTG1, 3.7 km
- aerogeneratore WTG2, circa 3.9 km
- aerogeneratore WTG3, 4.24 km
- aerogeneratore WTG4, 2.3 km

Con riferimento alla Grangia di Sant'Anna:

- aerogeneratore WTG1, 1.75 km
- aerogeneratore WTG2, 1.4 km
- aerogeneratore WTG3, 1.2 km
- aerogeneratore WTG4, 2.4 km

In particolare, nello specifico dei Beni Culturali tutelati ai sensi degli artt. 10,12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, l'impianto per la produzione di energia eolica di cui trattasi interferirebbe con alcuni monumenti tutelati sia con Decreto e sia *ope legis*, in quanto ricompreso nella fascia di rispetto dei tre chilometri e in particolare con i seguenti monumenti:



## Comune di Gasperina

- **Chiesa di San Nicola Vescovo:** presenta un portale del 1652, in materiale lapideo, incastonato in una facciata di gusto neoclassico a due salienti, con campanile inglobato sul lato destro e impianto longitudinale a tre navate.

## Comune di Montauro

- **Chiesa di San Pantaleone:** il prospetto è scandito da doppie lesene, su alto basamento, che sembrano reggere il timpano su cui svettano tre guglie. Al centro si apre il portale con arco a tutto sesto, formato da bugne squadrate poste a raggiera, la breve scalinata che conduce all'ingresso fu realizzata nel 1690.
- **Grangia di Sant'Anna,** sorta a cavallo tra XI e XII secolo per la conservazione del grano legata alla Certosa di Santo Stefano del Bosco ed inizialmente intitolata a San Giacomo, prima di passare ai monaci cistercensi che la dedicarono a Sant'Anna, dopo il 1500 la Certosa ed i suoi possedimenti ritornarono all'ordine certosino;

Per quanto sopra si evince che, sulla base della documentazione di progetto prodotta dal proponente, le aree indicate per l'installazione degli aerogeneratori ricadrebbero nella loro generalità ben all'interno della fascia di rispetto di 3 Km dai Beni Culturali tutelati dalla Parte seconda del D. Lgs. N. 42/2004 e pertanto all'esterno delle aree da considerarsi idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito all'art. 20, c. 8 lett. c-quater del D.Lgs. 191/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41; in riferimento specifico alle opere di connessione relative all'impianto eolico, queste ultime interferiscono con aree non idonee ai sensi del medesimo D.Lgs. 191/2021 in quanto ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

## ESPLICAZIONI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

### Aspetti paesaggistici

L'impatto visivo è uno dei fattori più rilevanti per il contesto paesaggistico fra quelli prodotti dalla realizzazione di un impianto eolico. Infatti, l'alterazione visiva del paesaggio circostante generata da un impianto eolico è dovuta in particolare modo agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori e eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate per la realizzazione e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti paesaggistici per gli scavi, i rilevati e la movimentazione delle terre.



Fig. 4\_ Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PV6 verso le WTG di progetto (Relazione paesaggistica, p. 194)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Sedi: Via Sensales 20, 88100 Catanzaro - Viale Gramsci 106, 88900 Crotone

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it TEL : 0961.794348



Fig. 5\_ Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PV6 verso le WTG di progetto (Relazione paesaggistica, p. 210)

Le trasformazioni areali di un contesto paesaggistico prodotte dalla realizzazione di un impianto eolico sono da attribuire in buona parte alla ubicazione, alla dimensione e alla consistenza degli aerogeneratori previsti in progetto. Pertanto la scelta della localizzazione di un impianto eolico, tenuto conto dell'impegno territoriale che richiede, è determinante al fine di ridurre le modificazioni della configurazione paesaggistica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, anche in considerazione dell'evidente scarsa efficacia, in questa fattispecie di opere, di proposte di mitigazione.

Nel caso in oggetto, l'intervento si colloca in un ampio areale a vocazione agricola caratterizzato dalla predominanza di colture olivicole e seminativi nonché della presenza diffusa di manufatti rurali che testimoniano una stratificazione insediativa di carattere agricolo. L'insieme di tali testimonianze dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili in un complesso sistema di relazioni che i manufatti rurali instaurano con l'insieme delle aree coltivate, proiettando nel disegno complessivo delle aree rurali i segni di un processo di lunga durata che ha determinato il carattere di un'area di alto valore agronomico e culturale degna della salvaguardia dei caratteri identitari, della conservazione dei manufatti rurali e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero dell'edilizia rurale, della rete idrica superficiale e alla conservazione della tessitura agraria consolidata, come testimoniato dalla documentazione fotografica sopra riportata.

Pertanto, per quanto sopra motivatamente precede e in riferimento al presente progetto di costruzione di impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 4 turbine con altezza massima punta pala pari a 200 metri nel territorio dei Comuni di Gasperina e Montauro (CZ), con una potenza complessiva pari a 24,0 MW, si rappresenta quanto di seguito esposto;

- CONSIDERATO, che tutti gli aerogeneratori previsti in progetto ricadono per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto nel buffer dei 3 Km dai beni architettonici tutelati con Decreto e ope legis ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 per come sopraindicato e ricadenti nei Comuni di Gasperina, Montauro e Stalettì e pertanto collocati in aree considerate non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 e quindi l'installazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, ancora, che l'impianto per la produzione di energia da fonte eolica, con riferimento alle opere in rete di connessione, ricadono, per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto, nel perimetro delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto collocati in aree considerate non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla



Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 e quindi l'installazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;

- CONSIDERATO, inoltre che l'aerogeneratore WTG3 risulta essere, per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto, prossimo alla linea di confine delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto collocati in aree considerate non idonee così come disposto dalle prescrizioni imposte sulla tutela paesaggistica e sull'installazione di impianti eolici dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) che individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i criteri di cui sopra precedentemente riportati, in particolare il criterio di cui al punto b) (*Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 200 metri*), con riferimento al punto d) (*In attesa della esatta perimetrazione da parte dei Comuni, si applica ai beni di cui al comma precedente una misura provvisoria di rispetto minima pari a 200 m e su di essa si applicano le misure di salvaguardia a far data dall'adozione del QTRP ai sensi dell'art.12 comma 3 del TU 380/01*) e quindi l'installazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, ancora, che l'impianto per la produzione di energia da fonte eolica ricade in aree, oltre per quanto sopra detto, nelle quali sono visibili le tracce del paesaggio agrario inteso come il prodotto, storicamente determinato, di relazioni sociali, economiche e culturali. Un sistema, questo, caratterizzato da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche, flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, e quindi plasmato e caratterizzato da fattori socioeconomici. Pertanto, l'impatto che si andrebbe a generare, non inciderebbe solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di valori associati ai luoghi, derivanti dall'interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio (*morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del contesto*). Pertanto l'impianto così come presentato è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale per cui la proposta di trasformazione di tali contesti oromorfologici e del paesaggio circostante, rappresenterebbe, sostanzialmente, una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità culturale e ambientale di questa parte di territorio;
- CONSIDERATO altresì, che D.M. 10.09.2010 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette linee guida sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative; e che dichiarano di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2 della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e della citata Convenzione Europea del paesaggio, ratificata dall'Italia con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006;
- CONSIDERATO infine, che con riferimento alle aree interessate dall'impianto, la società proponente, non ha prodotto alcuna certificazione attestante l'esistenza di vincoli legati agli usi civici resi così per come indicato dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 18/2017 e per l'eventuale avvio del procedimento di accertamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente e secondo le modalità indicate dal Regolamento n. 10 del 05.12.2022 pubblicato sul BURC n. 273, impedendo così a questo ufficio, per i profili legati alle proprie competenze, di esprimere la valutazione necessaria per la conservazione e la tutela delle matrici degli antichi paesaggi agrari, oltre agli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D. lgs. n. 42/2004;

## Aspetti archeologici

Per quanto attiene agli aspetti della tutela archeologica si constata che dalla disamina della documentazione acquisita attraverso il portale SUAP Regione Calabria (pratica n. 114) emerge la totale mancanza dell'applicativo TEMPLATE GNA (WSAGAAR01.1\_Template\_GNA\_1.2signed\_signed.pdf), necessario e imprescindibile ai fini di una completa comprensione dell'impatto dell'opera con il patrimonio archeologico.

Tuttavia, tenuto conto del solo elaborato trasmesso (WSAGAAR01.0\_Relazione\_Archeologicasigned\_signed.pdf), nonostante sia risultato piuttosto insufficiente a fornire un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle possibili emergenze archeologiche nell'area contermini al tracciato dell'opera,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Sedi: Via Sensales 20, 88100 Catanzaro - Viale Gramsci 106, 88900 Crotone  
PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it TEL : 0961.794348

si prende atto come il potenziale e il rischio archeologico sia stato considerato BASSO per l'intera opera progettuale di che trattasi, stante all'assenza in superficie di evidenze di natura archeologica.

In tale circostanza, si rammenta che per il grado di rischio sopraindicato, l'art. 15 comma 4 lettera c), allegato Tomo IV, del QTRP regionale, approvato con deliberazione n. 134 del 01/08/2016 e pubblicato sul BURC n. 84 in data 05/08/2026 che in riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili recita "in caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in aree non sottoposte a vincolo né mai indagate.... gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari".

Ad ogni buon modo, per quanto sopra motivatamente precede, si prende atto degli impatti significativamente negativi dell'opera in progetto sulla componente ambientale del patrimonio paesaggistico e pertanto, si ritiene che non sia opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 7 dell'all. I.8, di cui all'art 41 c. 4, del D.lgs. 36/2023, né tanto meno il c. 5 del richiamato articolo, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio paesaggistico e architettonico, sebbene esso rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al c. 7 e ss. dell'all. I.8, di cui all'art 41 c. 4, del D.lgs. 36/2023. Da ultimo, si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, il basso rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 c. 4, all. I.8, del D.lgs. 36/2023 e al DPCM 14.02.2022.

Alla luce di quanto sopra considerato, questa Soprintendenza, vista la documentazione tecnica di progetto riguardante la realizzazione dell'impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica in oggetto, ritiene che l'impianto di che trattasi e le relative opere di connessione abbiano impatti significativi radicalmente negativi sul patrimonio culturale essendo in contrasto con le relative "misure di salvaguardia con riguardo al contesto paesaggistico per tutte le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza e pertanto esprime parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che l'impianto eolico non venga dislocato in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra evidenziate.

Il presente parere è da intendersi reso in sede della C.d.S. afferente al procedimento SUAP indicato in oggetto per fare parte integrante del relativo verbale conclusivo di cui si rimane in attesa di copia ufficiale.

Il funzionario architetto  
Arch. Daniele Vadalà



Per IL DIRETTORE GENERALE

dott. Fabrizio Magani

IL DELEGATO (\*)

dott. Alfredo Ruga





(\*)Decreto DG-ABAP n. 1080 del 01/07/2025



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Sedi: Via Sensales 20, 88100 Catanzaro - Viale Gramsci 106, 88900 Crotone

PEC: sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-cz-kr@cultura.gov.it TEL :0961.794348